

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2005

**che modifica per la seconda volta la decisione 2004/614/CE per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure protettive relative all'influenza aviaria nella Repubblica sudafricana**

[notificata con il numero C(2005) 559]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/210/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2004/614/CE della Commissione, del 24 agosto 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica sudafricana<sup>(3)</sup>, la Commissione ha adottato misure di protezione relativamente all'influenza aviaria presente in alcuni branchi di ratiti della Repubblica sudafricana.
- (2) La situazione per quanto riguarda l'influenza aviaria in alcuni branchi di ratiti della Repubblica sudafricana non è ancora chiara, in quanto la competente autorità sudafricana non ha ottenuto risultati conclusivi nell'ambito della sorveglianza sierologica. Tuttavia, la situazione sembra

sotto controllo e la Commissione prevede di ricevere presto informazioni dettagliate.

- (3) In queste circostanze, è opportuno prorogare l'applicazione della decisione 2004/614/CE per altri tre mesi. Tuttavia, la decisione potrà essere rivista prima di tale data alla luce delle ulteriori informazioni eventualmente fornite dalla competente autorità sudafricana.
- (4) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 7 della decisione 2004/614/CE, la data «31 marzo 2005» è sostituita da «30 giugno 2005».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 275 del 25.8.2004, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/892/CE (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 30).